

NOTA SULLO SCHEMA DI DLGS SU ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLI

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18.11.2021 e approda ora nelle Commissioni Parlamentari competenti lo schema di Decreto legislativo recante "Istituzione dell'Assegno Unico e Universale" in attuazione della Delega conferita al Governo ai sensi della legge 01.01.2021, n. 46. Dopo questo passaggio il provvedimento sarà definitivamente varato.

Facciamo dunque seguito a quanto anticipato al momento dell'approvazione basandoci sulle notizie di stampa e sui contatti col Governo di questi ultimi mesi e entriamo in questa sede più nel merito del testo licenziato dal CdM, ora diffuso nella sua integrità.

L'articolo 1 stabilisce che è istituito dal 01.03.2022 l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico che avrà quindi decorrenza dal primo marzo fino al febbraio successivo di ogni anno. Il beneficio sarà riconosciuto sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE minorenni in presenza di figli minorenni e ISEE ordinario in caso di figli maggiorenni).

In mancanza di ISEE si terrà conto dei dati dichiarati nella domanda in relazione alla composizione del nucleo.

BENEFICIARI

L'assegno spetta al nucleo familiare:

1. per ciascun figlio minorenni a carico e neonati a partire dal settimo mese di gravidanza
2. per ciascun figlio maggiorenne a carico fino a 21 anni di età ricorrendo una delle seguenti condizioni:
 - frequentino un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea
 - svolgano un tirocinio o attività lavorativa con un reddito inferiore a 8000 euro annui
 - siano disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi per l'impiego
 - svolgano il servizio civile universale
3. per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età

L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'Ufficiale dello Stato Civile dovrà fornire ai genitori, all'atto della registrazione della nascita, le informazioni sull'Assegno.

I requisiti soggettivi del richiedente, che devono sussistere tutti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, sono i seguenti:

- essere cittadino italiano o di uno stato membro UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente; ovvero essere cittadino extra UE titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- avere figli a carico e essere residente e domiciliato in Italia;

- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO

L'articolo 4 indica i criteri per la determinazione dell'assegno.

Per i nuclei con ISEE fino ai 15.000 euro, per ciascun figlio minorenni, sono previsti 175 euro mensili. Gli importi decrescono progressivamente in corrispondenza dell'aumento dell'ISEE fino a 40.000 euro. Per i nuclei con ISEE dai 40 mila euro in su l'importo è 50 euro per ciascun figlio minorenni. La scalettatura completa è quella indicata nella tabella 1 dello schema di decreto.

Per i figli maggiorenni fino ai 21 anni, aventi i requisiti sopra indicati, l'importo è di 85 euro per i nuclei con ISEE fino ai 15.000 euro. Gli importi decrescono progressivamente in corrispondenza dell'aumento dell'ISEE fino a 40 mila euro. Per i nuclei con ISEE da 40.000 euro in su l'importo è 25 euro per ciascun figlio.

Maggiorazioni dell'assegno

- È prevista una maggiorazione che va da un massimo di 85 euro (ISEE fino ai 15 mila) a un minimo di 15 (ISEE dai 40 mila in su) per ogni figlio dal terzo in poi.
- È prevista una maggiorazione di 105 / 95 / 85 euro per ogni figlio minorenni con disabilità a seconda che si tratti di non autosufficienza / disabilità grave / disabilità media.
- La maggiorazione è invece di 50 euro per ogni figlio con disabilità dai 18 ai 21 anni. Oltre i 21 anni la maggiorazione andrà da un massimo di 85 euro (ISEE entro i 15 mila) a un minimo di 25 (ISEE dai 40 mila in su).
- È prevista una maggiorazione per le madri con meno di 21 anni pari a 20 euro per ciascun figlio.
- È prevista una maggiorazione nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro che va da un massimo 30 euro a figlio (con ISEE fino ai 15 mila) a decrescere per annullarsi in caso di ISEE dai 40 mila in su.
- È prevista una maggiorazione forfettaria di 100 euro per nuclei familiari dai 4 figli in su.

In caso di mancata presentazione dell'ISEE – sia per gli importi base che per le maggiorazioni - si erogheranno gli importi previsti per i nuclei con ISEE dai 40 mila euro in su.

Gli importi saranno adeguati annualmente in base alle variazioni dell'indice del costo della vita.

SALVAGUARDIE

Viene previsto per i primi 3 anni di erogazione dell'Assegno Unico e Universale un meccanismo di salvaguardia per gli ex percettori di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) con ISEE fino ai 25 mila euro.

L'importo aggiuntivo da erogare sarà determinato dalla sommatoria su base mensile della componente familiare e della componente fiscale delle vecchie detrazioni, dalla quale sommatoria dovrà essere sottratto l'importo dell'assegno come determinato dalla nuova normativa.

Si fa riferimento alle tabelle da A a D allegate al decreto per ottenere i dati da utilizzare per il calcolo.

La maggiorazione sarà dovuta per intero per il 2022, per 2/3 per il 2023 e per 1/3 per il 2024 e i primi due mesi del 2025.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DELL'ASSEGNO

L'articolo 6 prevede le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'assegno. La domanda potrà presentarla chi esercita la potestà genitoriale dal 1 gennaio di ogni anno in via telematica all'INPS o tramite Patronato.

- L'assegno decorre dal 1 marzo di ogni anno fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo ed è riconosciuto a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda.
- Se la domanda è presentata entro il 30 giugno dell'anno corrente, la misura è riconosciuta a decorrere dal 1 marzo dello stesso anno.
- L'INPS riconosce l'assegno - con eventuali arretrati dal mese di decorrenza - entro 60 giorni dalla domanda.
- Nel caso di nuova nascita in corso di fruizione dell'Assegno, il cambiamento della composizione del nucleo familiare dovrà essere comunicato entro 120 giorni dalla nascita e l'assegno avrà decorrenza dal settimo mese di gravidanza.

L'assegno sarà erogato a chi effettua la richiesta o, su richiesta, sarà ripartito in uguale misura su chi esercita la responsabilità genitoriale. In mancanza di accordo specifico in caso di separazione sarà riconosciuto al genitore affidatario e al tutore, nell'esclusivo interesse del tutelato, in caso di tutela. I figli maggiorenni possono provvedere in proprio alla presentazione della domanda e richiedere la corresponsione diretta dell'assegno.

L'assegno sarà erogato ogni mese sull'IBAN indicato all'atto della presentazione della domanda o attraverso un assegno domiciliato (con l'eccezione di chi percepisce il Reddito di Cittadinanza).

Per i mesi di Gennaio e Febbraio di ogni anno, l'ISEE preso a riferimento sarà quello di dicembre dell'anno precedente.

L'ultimo comma dell'articolo prevede l'ammontare degli oneri e il monitoraggio e la comunicazione da parte dell'INPS ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia.

ASSEGNO UNICO E ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI - COMPATIBILITÀ con RDC

L'articolo 7 prevede la compatibilità dell'Assegno Unico con altre prestazioni sociali con le misure erogate per figli a carico dalle Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti Locali.

Per i nuclei con figli percettori di Reddito di Cittadinanza, l'Assegno Unico verrà erogato d'ufficio da INPS, senza presentazione della domanda, congiuntamente e con le stesse modalità. Dall'importo teorico di Assegno Unico spettante verrà sottratta la quota di RdC destinata ai figli minori. Qualora l'erogazione del RdC venga suddivisa tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare anche l'Assegno Unico verrà pagato in parti uguali tra chi esercita la responsabilità genitoriale. L'Assegno non verrà computato tra i trattamenti assistenziali che contribuiscono a determinare il reddito familiare ai fini del Reddito di Cittadinanza.

NEUTRALITÀ FISCALE

L'Assegno Unico non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui redditi, Dpr 917/86.

ABROGAZIONI

L'articolo 10 stabilisce quali benefici precedentemente previsti vengono abrogati in quanto sostituiti dalle nuove previsioni e dai meccanismi e benefici che ne derivano:

- vengono abrogati il bonus nascita e l'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli
- vengono abrogati gli Assegni ai Nuclei Familiari limitatamente ai nuclei con figli e orfanili
- vengono abrogate le detrazioni per figli (salvo quelli di età pari o superiore ai 21 anni che non beneficino dell'AU)
- viene abrogato il Fondo di sostegno alla natalità con le relative prestazioni

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE

L'articolo 9 prevede l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale per l'assegno unico e universale con funzioni di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'Assegno stesso. Ne faranno parte il Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, che lo presiederà, e rappresentanti delle Amministrazioni competenti e delle associazioni familiari. La composizione sarà definita con successivo Decreto.

L'articolo 11 proroga le disposizioni in materia di assegno temporaneo istituito dalla legge 79/2021 fino al 28.02.2022

L'articolo 12 prevede interventi su INPS in materia di assunzione di nuovo personale e di semplificazione dell'informazione all'utenza

L'articolo 13 contiene le previsioni di spesa e le relative fonti di finanziamento

L'articolo 14 stabilisce il momento in cui entrerà in vigore il provvedimento